

COMUNE DI BOCA

PROVINCIA DI NOVARA

Delib. N.6

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: QUANTIFICAZIONE DELLE SOMME IMPIGNORABILI PER IL PERIODO 01.01.2023 AL 30.06.2023 (ART. 159, COMMA 3, DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 E S.M.I.).

L'anno DUEMILAVENTITRE addì QUATTRO del mese di FEBBRAIO alle ore 11,00 convocata nei modi, nella solita sala del Municipio si è riunita la GIUNTA COMUNALE.

			Presente	Assente
Fatto l'appello nominale, risultano:				
MINOLI	Flavio	- Sindaco	X	
DONIS	Roberto	- Vicesindaco	X	
CERRI	Andrea	- Assessore	X	
Totali N.			3	0

Assenti giustificati risultano i Signori:

Assiste il Segretario Comunale reggente Signor: REGIS MILANO dott. Michele

Riconosciuto legale il numero degli Assessori intervenuti il Signor MINOLI Flavio nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e invita la GIUNTA COMUNALE a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Dato atto:

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 in data 10/03/2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio 2022/2024;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n.11 in data 12/05/2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Rendiconto esercizio 2021;

Richiamato:

- a) - l'articolo 159 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., il quale testualmente recita:

Art. 159. *Nome sulle esecuzioni nei confronti degli enti locali*

1. Non sono ammesse procedure di esecuzione e di espropriazione forzata nei confronti degli enti locali presso soggetti diversi dai rispettivi tesoriери. Gli atti esecutivi eventualmente intrapresi non determinano vincoli sui Beni oggetto della procedura espropriativa.
2. Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche di ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate a:
 - a) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi;
 - b) pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso;
 - c) espletamento dei servizi locali indispensabili.
3. Per l'operatività dei limiti all'esecuzione forzata di cui al comma 2 occorre che l'organo esecutivo, con deliberazione da adottarsi per ogni semestre e notificata al tesoriere, quantifichi preventivamente gli importi delle somme destinate alle suddette finalità;
4. Le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione del comma 2 non determinano vincoli sulle somme né limitazioni all'attività del tesoriere;
5. (...omissis...);

- b) l'articolo 27, comma 13, della legge 28/12/2001 n. 448, come modificato dall'art. 3-quater del D.L. 22/02/2002 n. 13, convertito con modificazioni nella legge 24/04/2002 n. 75, il quale prevede che:

"Non sono soggette ad esecuzione forzata le somme di competenza degli enti locali a titolo di addizionale comunale e provinciale Irpef disponibili sulla contabilità speciali esistenti presso le tesorerie dello Stato ed intestate al Ministero dell'Interno. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati sono nulli; la nullità è rilevabile d'ufficio e gli atti non determinano obbligo di accantonamento da parte delle tesorerie medesime né sospendono l'accreditamento di somme sulle citate contabilità speciali"

- c) la sentenza della Corte Costituzionale, n. 69/1998, con la quale è stata, tra l'altro, dichiarata costituzionale del citato art. 159, comma 3, *"nella parte in cui non prevede che l'impignorabilità delle somme destinate ai fini istituzionali dell'ente o alle retribuzioni dei dipendenti non opera qualora, dopo l'adozione da parte dell'organo esecutivo della deliberazione semestrale di quantificazione preventiva delle somme stesse, siano emessi mandati a titoli diversi da quelli vincolati, senza seguire l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell'ente."*

- d) l'articolo 1 del D.M. 28/05/1993 il quale individua, ai fini della non assoggettabilità ad esecuzione forzata, i seguenti servizi locali indispensabili dei comuni:

- servizi connessi agli organi istituzionali;
- servizi di amministrazione generale, compreso il servizio elettorale;
- servizi connessi all'ufficio tecnico comunale;
- servizi di anagrafe e di stato civile;
- servizio statistico;
- servizi connessi con la giustizia;
- servizi di polizia locale e di polizia amministrativa;
- servizio della leva militare;
- servizi di protezione civile, di pronto intervento e di tutela della sicurezza pubblica;
- servizi di istruzione primaria e secondaria;
- servizi necroscopici e cimiteriali;
- servizi connessi alla distribuzione dell'acqua potabile;
- servizi di fognatura e di depurazione;
- servizi di nettezza urbana;
- servizi di viabilità e di illuminazione pubblica;

Atteso:

- che vanno escluse dall'azione esecutiva le somme di denaro per le quali un'apposita disposizione di legge o provvedimento amministrativo ne vincoli la destinazione ad un pubblico servizio, essendo insufficiente a tal fine la mera iscrizione in bilancio (Cassazione Sez. Civile, Sez. **III**, n. 4496 del 10/07/1986) e che, pertanto, non sono disponibili, se non per fronteggiare temporanee esigenze di cassa, le somme accreditate dallo Stato o dalla Regione per l'espletamento di interventi di investimento con specifico vincolo di destinazione;

Ritenuto pertanto:

- di dovere ottemperare alle richiamate disposizioni legislative individuando le suddette somme per l'anno 2023, sulla base delle previsioni risultanti dall'assestamento di bilancio dell'esercizio 2022, in attesa dell'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte del Consiglio Comunale, riferite al periodo 01.01.2023/30.06.2023, come previsto dal comma 3 dell'art. 159 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. su citato;

Visto il parere favorevole del Responsabile dei Servizi Finanziari in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso ai sensi dell'art. 49 del L. Dgs. 267/2000 e s.m.i.;

Osservato:

- la competenza della Giunta Comunale ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs 267/2000 e s.m.i.;

Visto l'art. 48 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;

Con votazione unanime favorevole espressa nei modi di legge;

DELIBERA

1. Di quantificare in €. **453.028,65** la somma non soggetta ad esecuzione forzata, relativamente al **primo semestre dell'anno 2023**, sulla base delle previsioni assestate dell'anno 2022, in attesa dell'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte del Consiglio Comunale in quanto destinata a:

- **Per € 132.690,00** al pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per il semestre successivo;

- **Per € 14.411,65** al pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre successivo;

- **Per € 305.927,00** all'espletamento dei servizi locali indispensabili;

2. Di dare atto che questo Comune, in ossequio alla citata normativa, disporrà i pagamenti per interventi diversi da quelli vincolati, mediante emissione di mandati che rispettino l'ordine cronologico di arrivo delle fatture come prescritto dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 69/1998;

3. Di precisare, inoltre, che, se effettivamente accreditate, sono impignorabili tutte le somme che attengono ai fondi erogati dallo Stato o dalla Regione con specifico vincolo di destinazione disposto da leggi o atti amministrativi, per specifiche finalità pubbliche, ovvero sono temporaneamente in termini di cassa ex art. 195 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

4. Di disporre che tutti i pagamenti a titolo vincolato potranno essere eseguiti utilizzando i fondi all'uopo destinati dalla legge o da atti amministrativi delle superiori autorità (Stato o Regione) se utilizzati in termini di cassa, attraverso la corrispondente quota di anticipazione di Tesoreria vincolata per lo scopo;

5. Di stabilire che prima di procedere al pagamento di somme di danaro per i servizi non indispensabili, ovvero per i servizi indispensabili in misura eccedente rispetto agli importi quantificati nel presente provvedimento, il servizio finanziario dovrà accertarsi che il Tesoriere abbia apposto sulle somme di danaro disponibili adeguato vincolo di custodia a salvaguardia dei pignoramenti in corso;

6. Di trasmettere copia del presente atto al Tesoriere dell'Ente, per i conseguenti adempimenti di competenza:

Di dichiarare, stante l'urgenza di provvedere, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/00 onde dar corso celermente agli adempimenti connessi e consequenziali.

VISTO: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000.

Boca, lì 04/02/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ANNICHINI Laura

IL PRESIDENTE
F.to MINOLI Flavio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to REGIS MILANO dott. Michele

Per copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.

Boca, lì 14.03.2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to REGIS MILANO dott. Michele

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, D. Lgs. 18.08.2000 n. 267)

L'addetto alla pubblicazione certifica che copia conforme all'originale del presente verbale di deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 15.03.2023

Boca, lì 15.03.2023

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to MARINELLO Bryan

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134, comma 3, D. Lgs. 18.08.2000 n. 267)

La deliberazione è divenuta esecutiva il 04/02/2023 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile.

Boca, lì 04/02/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to REGIS MILANO dott. Michele